



Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

ORDINANZA
REGISTRO GENERALE N. 10 DEL 31-03-2020

Oggetto: **Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia**

Il Sindaco

Rilevato che con l'avvenire della stagione primaverile si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la “processionaria del pino” (*Traumatocampa pityocampa*), la “processionaria della quercia” (*Thaumetopoea processionea*) e l'*Euprottide* (*Euproctis chrysorrhoea* – Linnaeus);

Dato atto, che ai sensi dell'art.1 del D.M. 30.10.07, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tali infestazioni, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private a cura e spese dei proprietari;

Viste le pubblicazioni ed i provvedimenti della Regione del Veneto di “lotte obbligatorie contro organismi nocivi” e visto il D.M. 30/10/07;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Visti gli indirizzi in materia di disinfestazione comunicati dal Settore Sanità Pubblica dell'ULSS6 ai Comuni della Federazione del Camposampierese;

ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune **verifiche e ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della “processionaria del pino”** (*Traumatocampa pityocampa*), **la “processionaria della quercia”** (*Thaumetopoea processionea*) **e l'Euprottide** (*Euproctis chrysorrhoea* – Linnaeus).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare Pino silvestre

(*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la Processionaria; tutte le specie arboree e in particolare quercia,olmo,carpine,tiglio,salice, castagno,robina e piante da frutto per l'Euprotide.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprotide, **si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione la distruzione degli stessi**, e con l'attivazione della profilassi, rivolgersi a ditte specializzate o consultare l'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Ambiente al n. 049 9374750.

É fatto ASSOLUTO DIVIETO di deporre rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese le verifiche dell'esecuzione della presente Ordinanza e gli eventuali accertamenti conseguenti.

A V V E R T E

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva su tutto il territorio Comunale con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa e di seguito riportate:

- art 7 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e pagamento in misura ridotta determinato in € 350,00;

A V V E R T E A L T R E S Ì

Avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

I N F O R M A

che in base al generale principio della responsabilità del custode di beni sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

D I S P O N E

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Comando Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Dalla Residenza Municipale lì, 31 Marzo 2020

Il Sindaco
Canella Daniele

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21
del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.*